



Penitenziari

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E. P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA



Prot. n. 464.....

li 18.01.2002

All.

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e
della Formazione**

ROMA

e, p.c.

**Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento
Ufficio per le Relazioni Sindacali**

ROMA

**Francesco Barresi
Coordinatore Regionale
UILPA Penitenziari Sicilia**

BARCELLONA P.G.

**Gioacchino Veneziano
Coordinamento Regionale
UILPA Penitenziari Sicilia**

TRAPANI

**Oggetto: Appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.
Assenze alle visite medico-fiscali domiciliari.
Procedimenti disciplinari.**

Il Coordinamento Regionale UILPA Penitenziari della Sicilia, con nota n. 082/02-SR del 10 aprile 2002 indirizzata anche a codesta Direzione Generale, ha segnalato l'avvio delle procedure per l'irrogazione di una sanzione disciplinare in aggiunta alla già disposta decurtazione del trattamento economico ai sensi della legge 638/83 ad un appartenente al Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Trapani, risultato assente ad una visita medico-fiscale domiciliare.

Premesso che l'irreperibilità presso il domicilio durante le apposite fasce orarie è sanzionata dal decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con la legge 11 novembre 1983, n. 638, appare utile evidenziare come la Corte Costituzionale, nella nota sentenza n. 78 del 26 gennaio 1988, abbia precisato che la "ratio" dell'obbligo della reperibilità deve essere ricercata nell'interesse pubblico essenziale alla corretta ed economica gestione dell'assicurazione sociale. Sulla scorta di tale principio il prevalente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione ha statuito che, nell'ipotesi di assenza del lavoratore alla visita di controllo, il datore di lavoro può adottare nei confronti del dipendente una sanzione disciplinare, nell'ambito del rapporto di lavoro, soltanto se il rispettivo ordinamento preveda specificatamente una sanzione in tal senso.

Sembra incontrovertibile, invece, che il D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 499, emanato in esecuzione della delega contenuta nell'art. 21 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, non prevede alcuna fattispecie e, dunque, nessuna sanzione disciplinare correlata all'assenza alla visita medico fiscale domiciliare.

Per tali motivi, e pure in virtù dei contenuti della nota n. 143359-2002 del 26 marzo 2002 dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali che legge per conoscenza, qualsiasi ipotesi di instaurazione di procedimento disciplinare a carico di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria per assenza, anche ingiustificata, alla visita medico-fiscale domiciliare appare illegittima.

Peraltro, il caso segnalato dal Coordinamento Regionale UILPA Penitenziari della Sicilia non è certamente l'unico sul territorio nazionale in quanto, invece, ne risultano cospicui.

Sulla base delle argomentazioni addotte, onde evitare il perpetuarsi della prassi che sottopone anche a procedimento disciplinare il personale a cui è stata operata la decurtazione stipendiale per assenza alla visita medico-fiscale domiciliare si sollecita codesto Dipartimento ad emanare le direttive annunciate con la citata nota n. 143359-2002 del 26 marzo 2002 dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali.

Nell'attesa di urgentissimo riscontro, distinti saluti.


Il Segretario Generale
Massimo Tesei